



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – gestione delle risorse finanziarie.

Protocollo e data in intestazione
Dirigente Ufficio II: Dott. Mario Trifiletti

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
VISTO il D.M. n. 93 del 23/2/2016 riguardante la costituzione degli Ambiti disciplinari;
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva “ nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge ” ed al comma 3 stabilisce che “ per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – gestione delle risorse finanziarie.

- VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativo all'ambito disciplinare AD04 – classi di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – e A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado -, ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
- VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa all'ambito disciplinare AD04 – classi di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – e A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado -;
- VISTO il decreto prot. n.28921 del 3.11.2017 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 in ordine all'ambito disciplinare AD04 – classi di concorso A012 e A022 -, nonchè i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
- VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;
- CONSTATATO che la candidata LISCO Mariateresa (n. il 15.7.1990) risulta inserita nella predetta graduatoria al posto n.223 con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- VISTA la nota del 18.7.2019 con la quale la candidata LISCO Mariateresa, chiede, - in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n.7279 del 18.6.2019, pubblicata il 12.7.2019, con la quale è stato accolto il ricorso e, per l'effetto, sono stati annullati i provvedimenti impugnati -, lo scioglimento della riserva con conseguenziale permanenza nella graduatoria in questione a pieno titolo;
- RITENUTO di dover procedere a dare esecuzione alla suindicata sentenza, fatte salve le conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di successivo ulteriore grado di giudizio;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – gestione delle risorse finanziarie.

- VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.19389 del 22.7.2019 con il quale in esecuzione della suindicata sentenza n.7279 del 18.6.2019 del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma, alla candidata LISCO Mariateresa, posizionata al posto n.223 nella graduatoria definitiva generale di merito relativa all'ambito disciplinare AD04 – classi di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – e A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado - è stata sciolta la riserva in maniera positiva con conseguenziale permanenza nella graduatoria stessa a pieno titolo lasciando invariata la posizione occupata;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n.5154 del 31.3.2022, pubblicata il 22.6.2022, che ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado, sentenza trasmessa dal Ministero dell'Istruzione con email del 28.6.2022;
- RITENUTO di dover, quindi, procedere a dare esecuzione alla suindicata sentenza del Consiglio di Stato;
- VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.30547 del 18.7.2022 con il quale la candidata LISCO Mariateresa, posizionata al posto n.223 nella graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso indetto con DDG. n.106 del 23 febbraio 2016 riguardante l'ambito disciplinare AD04 – classi di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – e A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado – per la Regione Puglia, è stata depennata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, di Roma n. 5154 del 31.3.2022 ed i conseguenziali provvedimenti riportati nel decreto stesso;
- VISTA la sentenza del TAR per la Toscana, sezione prima, di Firenze n.1227 del 26.10.2022, pubblicata il 2.11.2022, con la quale è stato accolto il ricorso prodotto dalla candidata LISCO Mariateresa al TAR per la Toscana avverso il decreto di questo Ufficio prot. n.30547 del 18.7.2022 summenzionato ed i conseguenziali provvedimenti, sentenza trasmessa dall'avv. Stefano Viti unitamente alla richiesta del 2.11.2022 di dare esecuzione alla sentenza stessa;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – gestione delle risorse finanziarie.

- CONSTATATO che nelle premesse della suindicata sentenza viene precisato quanto di seguito si riporta “ Sia il ricorso che i motivi aggiunti devono essere pertanto accolti, con conseguenziale annullamento di tutti gli atti impugnati relativi al mancato scioglimento della riserva ed al depegnamento della ricorrente sig. Lisco dalle graduatorie”;
- CONSTATATO che nel dispositivo della predetta sentenza summenzionata viene precisato quanto di seguito si riporta “ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 4 ottobre 2022, li accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati.”;
- VISTA la nota di questo Ufficio con la quale è stata richiesta all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato con istanza di sospensione della esecutività della sentenza del TAR per la Toscana, sezione prima, di Firenze n.1227 del 26.10.2022;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza suindicata così come previsto nelle motivazioni e nel dispositivo contenute nella sentenza stessa, fatte salve le conseguenze derivanti da eventuale diversa decisione di successivo ulteriore grado di giudizio in riferimento alla proposizione del ricorso in appello;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui richiamate;

Art. 1) Il nominativo della candidata LISCO Mariateresa, nata il 15.7.1990, in esecuzione della sentenza del TAR per la Toscana, sezione prima, di Firenze n.1227 del 26.10.2022, pubblicata il 2.11.2022, viene reinserita a pieno titolo, in attesa della decisione nel merito del ricorso in appello proposto da questa Amministrazione, al posto n.223 nella graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia relativa al concorso indetto con DDG. n. 106 del 23 febbraio 2016 riguardante l'ambito disciplinare AD04 – classi di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – e A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado – per la Regione Puglia con il seguente punteggio: prova scritta 31,60/40; prova orale 28/40 ; titoli 0/20; punteggio totale 59,60/100; preferenza L.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – gestione delle risorse finanziarie.

Art. 2) Sono fatte salve le conseguenze derivanti da eventuale diversa decisione di successivo ulteriore grado di giudizio in riferimento alla proposizione del ricorso in appello.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo